

BVGer D-3322/2006 vom 3. April 2008

Bundesverwaltungsgericht, 2008-04-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-3322_2006

FR: TAF D-3322/2006 du 3 avril 2008

IT: TAF D-3322/2006 del 3 aprile 2008

Regeste

Asilo e allontanamento (ricorso contro una decisione passata in giudicato)

Erwägungen

E. 7

Peraltro, nel caso concreto la domanda di riesame del 30 luglio 2004, volta al riconoscimento della qualità di rifugiato ed inoltrata posteriormente alla conclusione infruttuosa, il 18 maggio 2004, della prima procedura d'asilo, andava trattata quale nuova domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi (v. GICRA 2006 n. 20), nella misura in cui non sono stati fatti valere dei motivi di revisione che sarebbero peraltro stati di competenza della CRA (v. consid. 2 del presente giudizio). Certo, la delimitazione tra domanda di riesame e nuova domanda d'asilo non è sempre facile (v. GICRA 1998 n. 1 consid. 6b pag. 11). Sennonché, nell'istanza del 30 luglio 2004 l'insorgente non solo ha invocato dei fatti nuovi - concernenti delle attività svolte in esilio - posteriori alla più volte citata sentenza della CRA del 18 maggio 2004, ma li ha comprovati con ampia documentazione, anche fotografica. Il caso è pertanto comparabile a quello di cui a GICRA 2006 n. 20, nel senso che lo stesso andava trattato come nuova domanda d'asilo che però, sulla base della motivazione e della documentazione esibita, non era più possibile d'evadere con una decisione di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. e LAsi, ritenuto il grado di prova limitato necessario per un'entrata nel merito (v. GICRA 2006 n. 20 consid. 3.1. e relativi riferimenti). L'UFM avrebbe pertanto dovuto prevedere un'audizione orale sui motivi d'asilo ai sensi degli art. 29 e 30 LAsi. Tale violazione del diritto d'essere udito non può essere sanata in sede di ricorso (GICRA 2006 n. 20 consid. 3.2 pag. 215), ove solo si pensi che siccome devono essere approfonditi argomenti di rilievo - quali per esempio la portata delle attività in esilio svolte dal ricorrente dal 18 maggio 2004 in poi, il suo grado d'esposizione, il rischio di future persecuzioni in caso di rimpatrio e il suo stato di salute attuale - non v'è ragione di privare l'insorgente di una seconda procedura d'asilo ordinaria completa, dove avrà l'opportunità prevista dalla legge di compiutamente precisare anche oralmente l'insieme dei fatti e degli argomenti a suo favore. Anche per questa ragione, la decisione impugnata, che viola il diritto federale, incorre nell'annullamento.

E. 8

Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., Zurigo 2006, n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (GICRA 1996 n. 7 consid. 12 pag. 65). Tale non è il caso nella presente fattispecie, per i motivi indicati al considerando 7 del presente giudizio.

Peraltro, non v'è ragione di privare il ricorrente dell'abituale doppio grado di giudizio. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti determinanti, in particolare mediante un'audizione del ricorrente, ed a pronunciare una nuova decisione nel rispetto dei considerandi della presente sentenza di cassazione.

E. 9

Visto l'esito della procedura, non sono percepite spese processuali (art. 63 PA).

E. 10

Considerato che il ricorrente - rappresentato in questa sede - ha dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione al gravame inoltrato, l'UFM dovrà rifondergli un'equa indennità per le spese ripetibili di questa sede. La medesima, in assenza di una nota particolareggiata, è fissata d'ufficio in fr. 2'000.--, conto tenuto del lavoro utile svolto dal patrocinatore dell'insorgente (art. 64 cpv. 1 PA nonché art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.